

ALLEGATO A)

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA`.

1 - La Provincia Regionale di Catania, al fine di favorire la piena promozione della persona ed il sostegno della comunità provinciale, in attuazione dell'art. 12 Legge 07.08.1990 n. 241, dello Statuto e secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà, concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti ed organismi pubblici e privati che esercitano, o si impegnano ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative nei seguenti settori:

- culturale e scientifico;
- sociale, socio-sanitario, del volontariato;
- pari opportunità;
- scolastico e dell'educazione;
- sportivo, della fruizione del tempo libero e dell'aggregazione giovanile;
- umanitario e di cooperazione internazionale;
- turistico e della promozione delle tradizioni del territorio locale;
- lavoro e formazione;
- promozione e sviluppo economico;
- protezione civile;
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

2 - Possono essere erogati unicamente per iniziative che perseguono finalità che in modo prioritario od esclusivo rientrano per legge, statuto, regolamento o programma fra quelle proprie della Provincia.

3 - Per gli scopi di cui al presente articolo la Provincia prevede ogni anno nel proprio bilancio di previsione, nella voce dei trasferimenti, le disponibilità finanziarie;

4 - Delle risorse assegnate per ciascun settore verrà data annualmente adeguata pubblicità sul sito dell'Ente.

5. L'Amministrazione Provinciale può compartecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente Regolamento, motivando la ragione del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione;

6. E' possibile concedere il contributo anche a quelle manifestazioni ed iniziative che si effettuano al di fuori del territorio provinciale purché presentino spiccate caratteristiche di diffusione e valorizzazione dell'immagine e delle produzioni del territorio della Provincia;

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1 - Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

2 - Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro,

ART. 4 - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, precedute da atto di indirizzo della Giunta provinciale, ove necessario:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate
- b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c) i trasferimenti finanziati per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa,
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
- f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
- g) i trasferimenti ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale e/o per iniziative connesse alla loro promozione valorizzazione e comunque relative a servizi pubblici di interesse collettivo;
- h) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà, previo atto di indirizzo della giunta provinciale.

ART. 5 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

1 - La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità provinciale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di

personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale;

2 - La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

3 - Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.08.91 n. 266.

4 - Destinatari delle provvidenze sono i soggetti che hanno sede ovvero operano nel territorio provinciale, oppure che promuovono iniziative attinenti inequivocabilmente l'interesse provinciale.

5 - I destinatari di contributi per attività culturali, al momento della richiesta di contributo, dovranno dimostrare di aver svolto almeno tre iniziative attraverso pieghevoli, locandine, permessi SIAE o altra documentazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - Le istanze di contributo devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'iniziativa, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti istruttori. Possono essere prese in considerazione domande per iniziative che, in quanto non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, siano giunte fuori termine, sempre che sussista la compatibilità finanziaria.

2 - Le istanze devono essere corredate da:

a) una relazione dettagliata indicante obiettivi, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, che permetta di valutarne le finalità e la rilevanza;

b) una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali si intende farvi fronte e che, in caso di contributo, per almeno il 50% devono essere finanziati da soggetti diversi;

c) l'atto costitutivo, lo statuto e/o la documentazione da cui risulti il legale rappresentante del richiedente ed i suoi poteri;

d) dichiarazione di impegno, a firma del rappresentante legale dell'ente proponente, a realizzare l'iniziativa nel rispetto del progetto presentato, e ad apporre su tutto il materiale promo - pubblicitario il logo della Provincia Regionale di Catania;

e) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115, dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;

f) l'indicazione delle persone abilitate a quietanzare l'eventuale mandato;

g) dichiarazione notorietà di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso carichi pendenti;

h) di non avere in corso procedure fallimentari;

i) dichiarazione di regolarità del DURC;

j) curriculum vitae sulle attività precedentemente svolte attinenti all'oggetto dell'istanza;

k) copia di eventuali domande inviate ad altri Enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

Art. 7 - ISTRUTTORIA E SELEZIONE

1- Le richieste, di cui al precedente articolo, sono istruite dal responsabile del Servizio che ne verifica l'ammissibilità e ne quantifica la compatibilità ai seguenti parametri di valutazione:

- a) attinenza e coerenza con i programmi provinciali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva, turistica, dello sviluppo economico della comunità provinciale, nonché di azioni positive nel lavoro e nella formazione, tutto ai fini della valorizzazione del territorio;
- c) rilevanza territoriale in ambito sovra comunale;
- d) incidenza del lavoro prestato da volontari;
- e) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- f) congruità tra costi e risultati previsti;
- g) buon esito di precedenti esperienze;
- h) partecipazione dei comuni o altri enti interessati territorialmente;
- i) assenza del fine di lucro;
- l) correttezza e completezza della documentazione presentata
- m) livello, coerenza e organicità dell'attività proposta

2. La selezione delle pratiche di richiesta di contributi di cui al presente regolamento è affidata ai relativi Servizi di competenza dell'Ente, che dovranno procedere agli accertamenti istruttori preliminari al pronunciamento d'ammissibilità delle istanze ricevute. Le pratiche esitate con parere favorevole saranno elencate in una graduatoria stilata sulla base di apposite schede redatte in conformità ai parametri di valutazione indicati nel precedente comma.

Art. 8 - CONCESSIONE

1. La competenza per la concessione dei contributi è della Giunta Provinciale che procederà a deliberare su proposta del Dirigente del Servizio, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi di cui alla relazione previsionale e programmatica.

2. I dirigenti dei Servizi, limitatamente ai contributi che non superino l'importo di € 1.000,00, possono essere autorizzati a provvedere alle concessioni con proprio atto amministrativo.

3. L'ammontare del beneficio economico viene stabilito in base al valore dei parametri di valutazione e, comunque, non può superare, salvo per le sovvenzioni, il 50% della spesa preventivata;

4. Ai richiedenti verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento entro i termini di cui al regolamento sul procedimento amministrativo;

5. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione della sovvenzione, può indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto;

6. Il contributo concesso dalla Provincia per attività di protezione civile potrà essere pari al 100% della spesa complessiva.

Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi;

2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed

altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali;

3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia;

4. In nessun caso possono essere concessi contributi a sostegno di spese di gestione;

5. L'iniziativa, oggetto del contributo, deve svolgersi nell'ambito del territorio provinciale;

6. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti ad apporre sul materiale pubblicitario l'indicazione "con il contributo della Provincia di Regionale di Catania". Tale indicazione deve essere espressa, comunque, nel modo più opportuno, dal beneficiario negli altri mezzi di comunicazione dell'iniziativa. Il "Logo" della Provincia dovrà essere opportunamente evidenziato sugli striscioni, sui manifesti ed in ogni altro mezzo di comunicazione, che segnali la manifestazione e/o l'evento.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE

1 - L'erogazione dei finanziamenti è subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa, sulla base del programma inoltrato, e su presentazione del rendiconto economico finanziario che documenti costi e ricavi.

2 - E' richiesta, inoltre, la presentazione di documenti contabili in originale o copie autenticate per un importo pari o superiore al contributo deliberato. In ogni caso il contributo non può riferirsi alle spese figurative.

3 - L'importo del finanziamento non può mai essere superiore alle differenze fra costi e ricavi propri dell'iniziativa medesima.

4 - La mancata produzione del rendiconto impedisce l'erogazione di ulteriori contributi e comporta la revoca di quello concesso.

5 - La liquidazione è disposta dallo stesso Dirigente che ha proposto il contributo alla Giunta, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità e previa verifica delle condizioni di cui al presente articolo.

6 - Nell'ipotesi in cui al rendiconto economico finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

7 - Qualora si accertasse dall'analisi del rendiconto che il totale delle entrate (compreso il contributo provinciale) è superiore al totale delle spese, si procederà all'erogazione della sola quota-parte utile alla copertura del disavanzo effettivamente riscontrato, oppure - se del caso - si sospenderà la stessa erogazione del contributo.

8 - In caso di contributo per la realizzazione di iniziative dirette della Provincia e realizzate in collaborazione con terzi che prestano gratuitamente la propria attività, il contributo provinciale potrà coprire l'intero ammontare delle spese reali sostenute dagli stessi, preventivamente concordate ed autorizzate dalla Provincia, da liquidarsi dietro presentazione di dettagliato rendiconto reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato dalle copie delle note di spesa.

Art. 11 - DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il rendiconto dei costi e dei ricavi nel termine richiesto;

- c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
 - d) non siano state rispettate le condizioni generali di concessione, di cui al precedente art. 9.
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.
 3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

SINGOLE AREE DI INTERVENTO

Art. 12 - AREA SCOLASTICA

- 1- Gli interventi a favore delle scuole medie superiori devono essere finalizzati al sostegno di:
- a) interventi nel campo della legalità e della sicurezza, in grado di coinvolgere un numero significativo di classi e studenti;
 - b) iniziative volte al diritto allo studio e alla valorizzazione delle attività scolastiche, educative didattiche e formative;
 - c) attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il Settore della Formazione Professionale;
 - d) convegni, stages e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio;
 - e) spese di funzionamento.

Art. 13 - AREA DELLE ATTIVITA' CULTURALI

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
 - b) all'organizzazione ed all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali, cinematografiche e musicali di pregio artistico;
 - c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
 - d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - e) all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
2. Sono ammissibili:
- a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;
 - b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
 - d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie,

musicali o a centri culturali;

e) interventi di conservazione, restauro, documentazione, ricerca e valorizzazione dei beni artistici, storico-architettonici, archeologici, librari, documentari e archivistici.

3. Le provvidenze di cui al precedente comma 2, punti c), d), e) possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

Art. 14 - AREA DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

2. Sono sostenibili attività e/o iniziative specifiche aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovra comunale.

3. Sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi a valenza sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, con rilevanza anche sovra comunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale, e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 15 - AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socioculturali, del suo patrimonio artistico.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

3. In via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati, che operano, con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente bisognose di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale.

4. L'allegato A.1), facente parte integrante del presente regolamento, contiene approfondimenti relativi alla concessione di contributi alle associazioni PRO LOCO della Provincia di Catania

Art. 16 - AREA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL TEMPO LIBERO E DELLE POLITICHE GIOVANILI

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive, amatoriali, ricreative e del tempo libero, che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

Art. 17 - AREA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Gli interventi della Provincia, per promuovere e sostenere le attività e le iniziative nell'ambito delle pari opportunità tra uomo e donna di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente a:

- a) favorire la realizzazione di azioni positive a favore delle donne;
- b) sostenere effettive situazioni di parità tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita e in particolare del lavoro, dei servizi, della cultura e delle istituzioni;
- c) sostenere iniziative di sensibilizzazione socio-culturale nell'ambito delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Art. 18 - AREA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AD INIZIATIVE FORMATIVE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi di promozione e accrescimento culturale tramite percorsi formativi diretti a favorire il miglioramento della condizione individuale, iniziative di formazione professionale rivolte a soggetti svantaggiati (soggetti espulsi dai cicli produttivi, giovani, donne e over 40) ai fini del reinserimento lavorativo, svolgono o sostengono iniziative di formazione professionale, azioni positive di politiche attive del lavoro, ivi comprese le attività di orientamento.
2. Sono sostenibili attività e/o iniziative specifiche aventi particolare valore culturale e formativo, ovvero attinenti all'area delle azioni di inserimento e/o reimpiego lavorativo, se rivestono, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovra comunale.
3. Sono concedibili anche contributi a sostegno di interventi relativi ad attività e iniziative di sensibilizzazione socio-culturale, ivi compresi seminari e convegni, nell'ambito della formazione e delle politiche attive del lavoro sul territorio provinciale, con rilevanza anche sovra comunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale, e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Sono concedibili anche contributi, sotto forma di voucher formativi, a sostegno di giovani professionisti che intendano specializzarsi e scommettersi nel mercato del lavoro.

Art. 19 - AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

1. Gli interventi della Provincia per l'incentivazione e lo sviluppo economico sono finalizzati alla promozione, alla conoscenza e valorizzazione delle attività produttive ed economiche della provincia, delle produzioni artigianali, agricole e tipiche, nonché al mantenimento e sviluppo di particolari produzioni che caratterizzano il territorio provinciale.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con le loro attività ordinarie e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive del nostro territorio.
3. In via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati che operano, con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione artigianale o agricola, economicamente bisognose di incentivazione e di sostegno promozionale anche attraverso la partecipazione a mostre e fiere fuori del territorio provinciale.
4. L'allegato A.2), facente parte integrante del presente regolamento, contiene approfondimenti relativi alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane

Art. 20 - AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

1. Gli interventi della Provincia per la protezione civile, per la difesa del suolo, e per la tutela e valorizzazione dell'ambiente sono finalizzati alla crescita di una cultura dello sviluppo sostenibile mirante a consentire la corretta fruizione del territorio, la prevenzione di problematiche emergenziali e/o la loro risoluzione a seguito di eventi calamitosi, la valorizzazione dell'ambiente e la sua tutela a favore delle generazioni attuali e future.
2. Le iniziative ammissibili riguardano:
 - convegni, momenti assembleari, manifestazioni, attività scolastiche, mostre, esposizioni e fiere aventi carattere pubblico;
 - iniziative atte a favorire la soluzione delle problematiche di protezione civile;
 - iniziative di tutela ambientale e di valorizzazione delle aree ad elevata naturalità.Sarà ammessa a finanziamento l'offerta di servizi, potranno essere dati contributi in denaro e sarà ammessa la cessione di beni materiali. Saranno privilegiate le iniziative sovracomunali.
3. La Provincia interviene a favore di enti ed associazioni che, senza fini di lucro, perseguono gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile con contributi finalizzati a:
 - a. attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti in quanto le stesse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti dalla Provincia;
 - b. singole iniziative di particolare rilevanza miranti alla sensibilizzazione della comunità provinciale sulle tematiche di protezione civile, tutela ambientale e valorizzazione delle aree ad elevata naturalità;
 - c. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alle tematiche suddette.

Art. 21 - PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore.

Art. 22 - PUBBLICITA'

1 - La Giunta provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento ai soggetti interessati secondo quanto contemplato dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

2 – I Servizi competenti delle singole aree di intervento (cfr. dall’art. 12 all’art. 20) predisporranno l’apposita modulistica necessaria per poter beneficiare delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di cui al presente regolamento e provvederanno a darne visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente.

Art. 23 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEFICIARI

La pubblicizzazione dei benefici economici attribuiti nel corso dell'anno è assolta attraverso l'Albo dei soggetti beneficiari istituito ai sensi degli art. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000 consultabile anche sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 24- DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività della Provincia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari che risultano incompatibili o in contrasto.

Art. 25- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

ALLEGATO A.1)

Concessione di contributi alle associazioni PRO LOCO della Provincia di Catania

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 10 del 30/04/91 e dell'art.77 dello Statuto di questa Amministrazione, disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione da parte dell'Ente di contributi ordinari annuali alle Pro Loco della provincia di Catania, regolarmente iscritte all'Albo regionale, per favorirle ed incentivarle.

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI

L'accesso ai contributi annuali ordinari è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- regolare vigenza ed operatività del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale e regolari comunicazioni alla Provincia;
- regolare operatività dell'assemblea dei soci con la tenuta di almeno due riunioni annuali valide;
- il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvati dai competenti Organi e trasmessi alla Provincia entro il termine di scadenza previsto.

ART. 3 RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il riparto dei contributi in favore delle Pro Loco viene disposto, come stabilito all'art. 27 dello Statuto dell'Ente, con deliberazione della Giunta Provinciale, da adottarsi dopo l'approvazione del bilancio e l'assegnazione delle risorse nel relativo capitolo PEG, secondo i seguenti criteri:

- 40% dello stanziamento previsto in bilancio in favore di tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale, in quote uguali per ciascuna Pro Loco, per spese di funzionamento;
- 30% dello stanziamento, quale contribuzione premiale, da suddividere in quote uguali fra le Pro Loco presso le quali si sia istituito e regolarmente gestito un servizio di informazioni turistiche nel comune di propria pertinenza;
- 30% dello stanziamento, quale contribuzione premiale, per attività funzionale, cioè finalizzata all'organizzazione e realizzazione di singole iniziative di particolare rilievo, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici ed Associazioni private.

ART. 4
INDIRIZZI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ FUNZIONALE

La Provincia valuterà i progetti presentati da ciascuna Pro Loco secondo la rispondenza ai sotto elencati criteri, <u>indipendenti dall'entità finanziaria del progetto</u> e con l'assegnazione del punteggio indicato a fianco di ciascun criterio: CRITERI	PUNTEGGIO
Attività riguardante manifestazioni o iniziative di rilevanza: culturale e poetica storica artistica e musicale naturalistica tradizione popolare consolidata nel tempo valenza turistica promozione del territorio	2 1 2 2 1 2 2 ----- Totale 12
Iniziative sovracomunali promosse attraverso accordi tra: n. 2 Pro Loco n. 3 Pro Loco altri enti	1 2 5 ----- Totale 7
Cofinanziamento al Progetto da parte del Comune: libero patrocinio 10% 15% 20%	1 2 3 4 ----- Totale 4
Realizzazione di materiale promozionale turistico: locandine brochure diffusione (stampa – etere – telematica)	1 2 2 ----- Totale 5
Valorizzazione del tema dell'Artigianato artistico, della tradizione poetica, della tradizione musicale e di altre espressioni artistiche in ogni caso legate al territorio ed alla sua storia: valore artigianale produzione locale valore musicale e poetico valore artistico legato al territorio ed alla sua storia	2 1 1 2 ----- Totale 6

ALLEGATO A.2)

Concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane della Provincia di Catania

Art. 1 - Finalità.

La Provincia Regionale di Catania, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 6/3/86 n. 9 ⁽¹⁾, per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese che intendono realizzare programmi di investimenti compresi tra 5.500,00 e 25.000,00 Euro ⁽²⁾. Il contributo è accordato sulla spesa ammessa nella misura del 30% per le imprese artigiane singole e del 40% per le cooperative di artigiani e loro consorzi.

Per le nuove imprese, ovvero agli artigiani i cui programma di investimento riguardano la realizzazione del primo impianto dell'azienda e per le imprese artigiane costituite da donne e giovani sotto i 35 anni, il contributo è accordato sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura del 40% .

I contributi in argomento sono erogati nel rispetto della regola "de minimis" ⁽³⁾ e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse sotto qualsiasi forma, da enti pubblici o privati.

Per gli aiuti di che trattasi saranno utilizzate le specifiche risorse finanziarie assegnate in bilancio nell'esercizio di riferimento, che, rientrando nelle facoltà dell'Amministrazione, non hanno carattere di continuità e possono variare negli anni.

Art. 2 - Soggetti che possono beneficiare del contributo.

Possono richiedere i benefici di cui al presente regolamento i titolari di imprese artigiane già iscritte, o che hanno presentato domanda di iscrizione, all'albo provinciale delle imprese artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero nella sezione separata dell'albo stesso (consorzi di imprese artigiane, società consortili, anche in forma di cooperativa).

Se per iniziare l'attività occorrono delle autorizzazioni (sanitaria, ecc.), la ditta richiedente può fare riserva, per il tempo massimo di 10 mesi, di iscriversi all'Albo.

L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione indispensabile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento. I contributi possono essere concessi su progetti organici presentati da piccole e medie imprese, che comunque rientrano nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ⁽⁴⁾ e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Spese ammissibili a contributo.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte delle spese (al netto di: IVA, spese notarili, tasse, trasporti, collaudi, imballaggi, ecc.), stimate congrue e direttamente collegate al ciclo aziendale, relative

all'acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano oggetto di altre forme di agevolazioni pubbliche. Più in particolare, le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

a) adattamento o ammodernamento delle strutture edilizie del laboratorio artigianale, compreso adeguamento dell'impianto elettrico, nel preciso intento di migliorare le condizioni ecologiche, ambientali e di lavoro;

b) acquisto beni strumentali funzionali al raggiungimento della finalità propria dell'impresa (così ad esempio per i dolciari: armadi frigoriferi, banconi di esposizione, ecc.; per i barbieri e parrucchieri: poltroncine adibite all'attesa, ecc.) purché commisurati alla dimensione occupazionale e alla capacità produttiva dell'impresa.

c) acquisto di macchinari e attrezzature necessari al ciclo di produzione, che assicurino il miglioramento e/o la razionalizzazione del ciclo produttivo, l'aggiornamento del prodotto, l'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove tecniche comunitarie e nazionali, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; acquisto di strumenti e di programmi gestionali per l'informatizzazione del ciclo produttivo;

d) acquisto di macchinari che consentono risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato (da idonea documentazione resa dalla ditta fornitrice).

e) acquisto di mezzi di trasporto: autoveicoli (solo per tassisti), autocarri (camion o furgoni, esclusi i c.d. veicoli "fuori strada") con vano carico maggiore del vano passeggeri, a due o tre posti in linea.

Sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda (attestata dal protocollo dell'Ente o dal timbro postale) ed entro i termini indicati nella comunicazione di ammissibilità e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Sono escluse le spese relative a ristrutturazioni parziali, a parti di attrezzature o di macchinari che non hanno una loro funzione autonoma. Sono esclusi gli acquisti con il sistema della locazione finanziaria (leasing).

Le spese di cui al punto a) possono essere eseguite su immobili di proprietà o condotti in affitto per un periodo non inferiore ad anni cinque. Saranno ammesse a contributo solamente le spese relative ai locali direttamente interessati ad accogliere i macchinari e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, all'interno della bottega, e comunque attinenti al ciclo produttivo.

Sono esclusi i beni e le attrezzature che non intervengono in maniera diretta nel ciclo produttivo dell'azienda o che risultano consimili ad altri per i quali sono stati concessi dei contributi nel precedente triennio.

Art. 4 - Presentazione della domanda.

La domanda in bollo deve essere presentata, prima di dare inizio alla realizzazione del relativo programma d'investimento (a preventivo), alla Provincia Regionale di Catania, Via Nuovaluce 67/A - Tremestieri Etneo, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento o consegnata a mano all'Ufficio "posta entrata" dell'Ente. Le domande debbono essere presentate dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio, e a seguito pubblicazione del relativo bando. Le domande presentate al di fuori dei termini fissati dal bando non verranno prese in considerazione e saranno archiviate.

Ogni ditta artigiana può presentare nel corso dell'anno solare una sola istanza.

La domanda, redatta secondo lo schema predisposto dal Servizio Attività Produttive, va debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla prescritta documentazione:

1) - certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o relativa autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa artigiana che richiede le agevolazioni;

2) - dettagliati preventivi di spesa a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice con la descrizione dei singoli beni, quantità e prezzi unitari; eventuali deplianti illustrativi, disegni, planimetrie, ecc.

3) - relazione dettagliata sul programma di investimento (che non può essere sottoposto ad alcuna sostanziale modifica), allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche e consentirne la valutazione sotto il profilo della validità tecnico economica e dell'idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissati. La relazione deve contenere la descrizione dell'iniziativa e l'indicazione delle caratteristiche principali di macchinari e attrezzature oggetto dell'investimento, del loro uso nel processo di produzione.

Particolare attenzione deve essere posta sulla descrizione dell'organizzazione, del campo di attività e delle dimensioni produttive dell'impresa, per consentire all'Ufficio di potere valutare l'attinenza e la congruità del programma di investimento.

4) - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni da cui risulti:

a) che l'impresa è nel pieno esercizio dell'attività e che il titolare non ha a proprio carico dichiarazione di fallimento o di concordato o procedimenti fallimentari pendenti. In caso di società, in luogo di detta dichiarazione, potrà essere prodotta certificazione apposita rilasciata dalla competente cancelleria del Tribunale.

b) che gli immobili per i quali si chiede il contributo non hanno beneficiato nei cinque anni antecedenti di altre agevolazioni;

c) l'impegno a proseguire l'esercizio dell'impresa per un periodo di almeno dalla data di realizzazione dell'investimento e a non alienare né distogliere per alcun motivo, anche temporaneamente, in tutto o in parte, le opere, i macchinari e le attrezzature, ammessi a contributo, dalla loro destinazione produttiva prima che sia decorso il cennato quinquennio;

d) l'impegno, qualora cessi l'attività prima che sia decorso il quinquennio ovvero alieni o distolga dalla prescritta destinazione artigiana i macchinari, le opere e le attrezzature ammesse a contributo, a restituire la quota di contributo rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la scadenza del vincolo;

e) l'impegno, qualora intenda trasferire l'azienda in altra sede, a darne preventiva comunicazione alla Provincia Regionale di Catania e alla Camera di Commercio;

f) l'impegno ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e delle zone (allegare fotocopia del libro matricola, stralcio dell'anno precedente);

g) la conoscenza e l'accettazione incondizionata degli obblighi contenuti nel regolamento provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 15/12/2008, e che l'eventuale concessione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria della pratica e alla disponibilità finanziaria destinata dall'Ente per gli aiuti di che trattasi;

5) dichiarazione sulle operazioni rientranti nel limite "de minimis", ossia che nei tre anni antecedenti la data di presentazione non ha usufruito di aiuti eccedenti i 200.000,00 euro;

6) per le cooperative, consorzi e società consortili, occorre trasmettere altresì:

a - Copia autentica dello statuto unitamente alla copia del libro soci;

b - l'ultimo bilancio approvato e depositato, con allegate le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

c - le deliberazioni con le quali si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese;

d - l'iscrizione nel registro della competente Prefettura, con l'indicazione della sezione o relativa autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa artigiana;

L'Ufficio potrà richiedere, anche a mezzo fax e in tempi brevi, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria.

Art. 5 - Istruttoria delle domande.

La competenza dell'istruttoria delle pratiche di richiesta di contributi di cui al presente regolamento è affidata al Servizio Attività Produttive o altro Servizio indicato dall'Ente.

Tutte le operazioni di istruttoria dovranno seguire l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Gli accertamenti istruttori preliminari al pronunciamento d'ammissibilità alle agevolazioni riguardano:

- la validità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, alla innovazione di processo e di prodotto, al risparmio e diversificazione energetica, alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato;
- la completezza e l'attinenza della documentazione;
- la pertinenza e la congruità delle spese prospettate dall'impresa per la realizzazione degli investimenti.

L'esame di congruità deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui.

Il numero dei beni e attrezzature consimili, se non adeguati alla dimensione occupazionale e alla capacità produttiva dell'impresa, sarà sottoposto ad una adeguata riduzione.

Le pratiche che prevedono investimenti fuori degli importi di cui al comma 1 dell'art. 1 verranno archiviate.

Verranno, altresì, archiviate le domande presentate con impropria descrizione del programma di investimento o presentate prive di dettagliata relazione o dei preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici.

Art. 6 - Validità tecnico-economica. Graduatoria

Il parere sulla validità tecnico-economica dell'iniziativa è demandato al gruppo di valutazione, composto da 5 membri: il Dirigente del Servizio, con funzione di Presidente e 4 componenti del Servizio competente (di cui uno con funzione di Segretario), indicati dallo stesso Dirigente.

In caso di parere negativo il procedimento di richiesta deve intendersi concluso con il rigetto dell'istanza e la definitiva archiviazione della pratica; gli allegati trasmessi con l'istanza, se richiesti, potranno essere restituiti.

Per le pratiche esitate con parere favorevole (ammissibilità dell'iniziativa), sarà predisposta la graduatoria, sulla base della seguente scheda di valutazione, la cui compilazione si basa anche sulla dettagliata relazione sul programma d'investimento allegata alla domanda:

N.	Descrizione	Punti
	<i>abrogato</i>	
1	Primi impianti, ossia domande avanzate entro il termine di mesi sei dalla data di inizio dell'attività ovvero dalla data di richiesta di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (carattere dell'assoluta novità dell'esercizio dell'attività artigianale), 1 punto	1
2	Acquisto di mezzi di trasporto (<i>solo mezzi furgonati o cassonati</i>), gruppi elettrogeni, 1 punto	1

3	Ristrutturazione della bottega e/o adeguamento impianto elettrico punti 2	2
4	Acquisto di attrezzatura, strutture mobili e arredi della bottega, <i>auto per tassisti</i> , punti 3	3
	<i>abrogato</i>	
	<i>abrogato</i>	
	<i>abrogato</i>	
	Totale	

Se l'investimento riguarda diverse tipologie, il punteggio sarà assegnato in funzione dell'incidenza percentuale di ciascuna spesa sull'importo del progetto.

In caso di punteggi uguali, si terrà conto: prioritariamente della minore età del titolare della ditta.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con propria determinazione dal Dirigente del Servizio e pubblicata all'Albo dell'Ente e sul sito della Provincia, a valere quale notifica.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione potranno essere formulate dalle ditte interessate osservazioni ed opposizioni. Nel corso di tale termine, se richiesto al Signor Presidente della Provincia, potrà essere fissato un incontro fra il Dirigente competente o un componente del nucleo di valutazione ed i rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria per ogni eventuale chiarimento sulle modalità e gli adempimenti connessi. Decorso tale termine, e comunque entro i successivi 30 giorni, la graduatoria definitiva sarà resa pubblica, con le medesime modalità.

Sulla base della disponibilità della risorsa finanziaria nell'esercizio di riferimento, sarà data indicazione delle ditte alle quali può essere concesso il contributo, nel rispetto dell'ordine progressivo riportato nell'approvata graduatoria. Sarà altresì pubblicato l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili, a valere quale notifica per le ditte interessate.

Art. 7 - Documenti di spesa.

A seguito pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Ufficio richiederà alle ditte collocate in posizione utile la documentazione necessaria al completamento dell'istanza, fissando i tempi per la presentazione della stessa.

La documentazione da integrare, sulla base della tipologia dell'investimento, sarà la seguente:

- fatture in originale quietanzate (o con relative lettere liberatorie), da cui risulta inequivocabilmente l'avvenuto pagamento a saldo, rilasciate dalle ditte fornitrici dei macchinari e delle attrezzature e/o dalle imprese esecutrici dei lavori, per le quali viene chiesta l'ammissione a contributo. Le fatture in originale, dopo che l'Ufficio avrà apposto la dicitura "Per la presente fattura è stato richiesto il contributo ai sensi del regolamento provinciale", potranno essere restituite su richiesta previa presentazione delle relative fotocopie;
- autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, attestante la sussistenza dei requisiti di agibilità e di destinazione d'uso a laboratorio artigiano dell'immobile;
- documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dei locali;
- autocertificazione attestante la data di inizio e fine dei lavori eseguiti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, attestante che la ditta risulta regolarmente iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane o nella sezione separata dello stesso e che non è stata presentata istanza di cancellazione dallo stesso Albo.

L'Ufficio potrà richiedere altri documenti ritenuti utili per completare l'istruttoria della pratica.

Se la ditta non dovesse trasmettere la documentazione di spesa nei termini indicati nella comunicazione di ammissibilità, il silenzio o il ritardo verrà considerato come tacita rinuncia e la pratica sarà archiviata.

Saranno, altresì, archiviate le istanze corredate da documentazione non rispondente a quanto previsto nel presente regolamento o a quanto richiesto dal Servizio competente.

Nel caso di archiviazione di pratiche ammesse a contributo, la graduatoria "utile" sarà soggetta a scorrimento. Tutte le altre pratiche non liquidabili per insufficienza della risorsa, si intendono archiviate.

Art. 8 - Concessione del contributo.

Introitata la documentazione di spesa e verificata la sussistenza e la completezza della stessa, l'Ufficio dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti e, sul relativo esito, procede all'esame di congruità relativo alla fase della concessione, che dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazioni, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

In luogo dell'accertamento tecnico può essere acquisita la perizia giurata sull'avvenuta realizzazione degli investimenti resa da un tecnico nominato dall'impresa artigiana richiedente l'agevolazione, riservando all'Ufficio la facoltà di eseguire le verifiche, anche a campione, in tempi successivi per accertare la consistenza e il permanere della destinazione d'uso dei beni agevolati.

I prezzi che sono superiori a quelli riportati sui prezziari regionali, listini prezzi ufficiali, ecc., dovranno essere opportunamente modificati.

In caso di realizzazione parziale del programma d'investimento, l'Ufficio effettuerà la verifica per la permanenza nella graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo, in caso contrario la pratica verrà archiviata.

Valutata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni si provvederà all'emanazione dell'atto di concessione.

Tutti i beni, opere, macchinari e attrezzature ammessi sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per l'esecuzione di opere, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto (fatturazione).

La Provincia potrà eseguire dei controlli anche a campione per verificare l'osservanza del vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e di prosecuzione dell'attività di impresa artigiana.

L'inosservanza degli obblighi suddetti determina la revoca del contributo ed il recupero della quota di contributo erogato (maggiorata degli interessi legali), rapportata al periodo intercorrente tra la data di accertata inosservanza del vincolo e la scadenza dello stesso.

Art. 9 - Richiamo di norme legislative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni esecutive già emanate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, per la concessione delle agevolazioni di cui alla ex legge regionale n. 3/86, con relative circolari applicative, se e in quanto applicabili e per le parti non in contrasto con il presente regolamento.